

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 147/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 gennaio 2012, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Avv. Carlo Porceddu – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Dr. Stefano Toschei – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE ADAM VASS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA VICENZA/BRESCIA DEL 14.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 59 del 17.1.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Adam Vass. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Carlo Porceddu

Publicato in Roma il 27 gennaio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete